



i codici **MINOR**[®]

CODICE di PROCEDURA PENALE

LEGGI COMPLEMENTARI

EDIZIONI GIURIDICHE
SIMONE[®]
dal 1968
Gruppo Editoriale **Simone**

**XXXIX EDIZIONE
2019**

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Vietata la riproduzione anche parziale

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono alla Simone S.r.l. (art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

*Direzione redazionale
dott.ssa Rossana Petrucci*

*Hanno collaborato all'aggiornamento di questa edizione
i dott. Rita Chiaese e Gianluca Nunziata*

Indici a cura della redazione

*L'elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può
comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze*

Finito di stampare nel mese di gennaio 2019
da «MultiMedia» - V.le Ferrovie dello Stato Zona Asi - Giugliano (NA)
per conto della SIMONE S.r.l. - Via F. Russo 33/D - Napoli

Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito Internet: www.simone.it

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

PREMESSA

Questa nuova edizione del codice *minor* viene dato alle stampe aggiornato a tutte le modifiche intervenute in materia processuale penale. Tra le novità normative di cui si tiene conto in questa edizione si segnalano il D.L. 113/2018 conv. in L. 132/2018 (cd. *Decreto Sicurezza*) e la L. 9 gennaio 2019, n. 3 (*Legge Anticorruzione*).

Il volume pertanto ha lo scopo di offrire uno strumento essenziale e indispensabile per tutti gli operatori del diritto che potranno avvalersi così di un codice pratico, maneggevole e di facile consultazione.

Una mirata ed aggiornata selezione di *leggi complementari* fornisce, infine, una panoramica completa e aggiornata del rito penale.

Un utile corredo di indici: *sistematico, analitico-alfabetico* e un dettagliato *cronologico* arricchiscono e completano il volume.

101. Difensore della persona offesa. — 1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 96 comma 2. Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni (1).

2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'articolo 93 si applicano le disposizioni dell'articolo 100 (2).

(1) Periodi aggiunti *ex art. 2, c. 1, lett. 0a*), d.l. 14-8-2013, n. 93, conv. in l. 15-10-2013, n. 119 (*Femminicidio*).

(2) Cfr. Disp. att. artt. 24 (*Nomina di più difensori*) e 33 (*Domicilio della persona offesa*).

102. Sostituto del difensore. — 1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto (1).

2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore (2).

(1) Comma così sostituito *ex art. 4, l. 6-3-2001, n. 60 (Difesa d'ufficio)*.

(2) Disp. att. art. 34 (*Designazione del sostituto del difensore*).

103. Garanzie di libertà del difensore. — 1. Le ispezioni [244] e le perquisizioni [247] negli uffici dei difensori sono consentite solo:

a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati [60, 61], limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;

b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato (1).

3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità [177-186] avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo

perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni [266] dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite (2) (3).

6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza [254] tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato (2).

7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati [191]. Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta (4).

(1) Comma così modificato ex art. 1, c. 1, lett. a), l. 7-12-2000, n. 397. Il testo previgente così disponeva: «*Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscono corpo del reato.*».

(2) Disp. att. art. 35 (*Corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l'imputato*).

(3) Comma così modificato ex art. 1, c. 1, lett. b), l. 397/2000 cit.

(4) Comma così modificato ex art. 2, c. 1, lett. a), d.lgs. 29-12-2017, n. 216 (*Intercettazioni*). Tali modifiche, ai sensi dell'art. 9, c. 1, d.lgs. 216/2017 cit., come modificato ex art. 2, c. 1, d.l. 25-7-2018, n. 91 (*Proroga di termini*) in corso di conversione, si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31-3-2019.

Cfr. art. 120, c. 7, d.P.R. 9-10-1990, n. 309, di seguito riportato: «*7. Gli operatori del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.*».

104. Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare.

— 1. L'imputato in stato di custodia cautelare [284, 285, 286] ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura [297].

2. La persona arrestata in flagranza [380, 381] o fermata a norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.

3. Nel corso delle indagini preliminari [326 ss.] per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3bis e 3quater, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore (1).

4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice [390] (2).

4bis. L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II (3).

(1) Comma così modificato prima *ex l.* 8-8-1995, n. 332 e successivamente *ex art.* 1, c. 25, l. 23-6-2017, n. 103, in vigore dal 3-8-2017.

(2) Disp. att. art. 36 (*Accesso del difensore al luogo di custodia*).

(3) Comma aggiunto *ex art.* 1, d.lgs. 4-3-2014, n. 32 (*Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*).

105. Abbandono e rifiuto della difesa. — 1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio [97⁴].

2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto.

3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice.

4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonché del divieto di cui all'articolo 106, comma 4bis (1).

5. L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato [74 ss.], della persona offesa [90-95], degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe l'udienza.

(1) Comma così sostituito *ex art.* 15, l. 13-2-2001, n. 45 (*Collaboratori di giustizia*).

106. Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento. — 1. Salva la disposizione del comma 4bis la difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili (1).

2. L'autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.

3. Qualora l'incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'articolo 97.

4. Se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3 (2).

4bis. Non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 (3).

(1) Comma così modificato *ex art.* 16, l. 13-2-2001, n. 45 (*Collaboratori di giustizia*).

(2) Comma sostituito *ex art.* 16, c. 1, lett. b), l. 13-2-2001, n. 45.

(3) Comma aggiunto *ex art.* 16, c. 1, lett. c), l. 45/2001 cit.

107. Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore. — 1. Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all'autorità procedente e a chi lo ha nominato.

2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all'autorità procedente.

3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.